

STATUTO

ENTE RIEVOCAZIONI STORICHE

“I GIORNI DI AZZOLINO A.P.S.”

Art. 1 – Costituzione

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge Nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come dal D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, l'Associazione di Promozione Sociale denominata **“ENTE RIEVOCAZIONI STORICHE I GIORNI DI AZZOLINO A.P.S.”** con sede in Grottazzolina (FM), senza fini di lucro.

L'Associazione è autonoma, pluralista, apartitica a carattere volontario e democratico. All'Associazione è attribuito il compito di realizzare, coordinare e sostenere iniziative ed attività di comune interesse volte a riscoprire, ripristinare, mantenere, valorizzare e diffondere alcuni aspetti culturali e spettacolari, legati al passato (delle città e dei Paesi aderenti) del Comune di Grottazzolina.

L'Associazione opera sul territorio nazionale ed internazionale, aderisce agli Enti pubblici e privati, Federazioni nazionali ed internazionali e si raccorda con gli stessi per la promozione di ogni iniziativa atta al raggiungimento delle finalità sociali.

Il simbolo dell'Associazione è costituito dalla rappresentazione di uno scudo ammezzato dai colori verde e bianco recante al centro sigillo con aquila bianca estense in campo azzurro le parole “Gruptae Azzolini Feudum Directum”.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede istituzionale in Grottazzolina (FM) e potrà istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale, e/o regionale, nazionale ed internazionale, nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del comune di Grottazzolina non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

Art. 3 – Oggetto e scopo

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs 3 agosto 2018 n. 105, a favore degli associati, loro familiari e di terzi finalizzate a: D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 art.

lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale;

lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. N. 42 del 22/01/2004 e successive modificazioni;

lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

lettera t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della non violenza e della difesa non armata;

lettera z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità nel campo della cultura, dell'arte, del turismo, di tutela del patrimonio storico e della valorizzazione dell'immagine della Rievocazione Storica "I Giorni di Azzolino" del territorio.

Intende sviluppare la partecipazione, la solidarietà, il volontariato perseguendo finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca attraverso lo svolgimento di attività di promozioni culturali, ricreative, sportive e turistiche.

Ha lo scopo essenziale di promuovere, direttamente, attraverso incontri, scambio di visite dei gruppi storici e di qualsiasi altra forma di cooperazione, realizzata anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, con Federazioni nazionali ed internazionali, i seguenti fini:

- Attivare un regime di mutuo soccorso e di supporto per migliore svolgimento delle rievocazioni storiche organizzate dagli associati;
- Mantenere e far risaltare la memoria della storia e delle tradizioni di Grottazzolina con particolare attenzione al periodo legato ad AZZO VII d'Este;
- Valorizzare l'arte e la cultura del territorio ove ha sede la rievocazione storica "I Giorni di Azzolino" al fine di esaltare e riscoprire i valori e le motivazioni per la vita e la cultura d'oggi;
- Favorire gli scambi culturali ed il turismo, promuovere l'associazionismo locale, sviluppare il senso dell'amicizia e della solidarietà;
- Assistere e fornire consulenza agli associati (per il disbrigo di pratiche amministrative inerenti alle procedure di autorizzazione degli eventi e la loro rendicontazione economica).

L'Associazione è apartitica e le attività sono svolte mediante l'opera prevalentemente volontaria e gratuita degli associati.

La suddetta attività culturale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, potrà essere effettuata anche attraverso il pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli

iscritti, associati o partecipanti d'altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo e statuto perseguono le medesime finalità. L'Associazione persegue i propri scopi anche attraverso pubblicazioni proprie da cedere prevalentemente agli associati ed eventualmente a terzi.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle d'interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, se decise dal Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo Settore.

L'Associazione potrà essere coinvolta dagli Enti Pubblici nelle funzioni di programmazione ed organizzazione con coinvolgimento attivo attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e convenzione, per interventi e servizi a livello territoriale, a norma degli artt. 55 e 56 D. Lgs 117/2017.

Art. 4 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento ed è costituito:

- Eventuale fondo di dotazione;
- Beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- Da contributi, erogazioni, lasciti e/o donazioni di Enti e soggetti pubblici e privati. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate: quote sociali e versamenti effettuati dagli associati;
- Redditi derivanti dalla gestione patrimoniale e dai fondi provenienti da eccedenze eventuali di bilancio;
- Introiti realizzati nello svolgimento dell'attività e delle manifestazioni culturali; da proventi per cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obbiettivi istituzionali;
- Raccolte fondi;
- Da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del codice del terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Il Consiglio Direttivo può proporre, annualmente, la quota di versamento minimo da effettuarsi per l'adesione all'Associazione. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o d'esborso ulteriore rispetto all'eventuale versamento originario, ad eccezione dell'adeguamento annuale della quota di versamento minimo e della facoltà, per ciascun aderente, di effettuare versamenti liberi.

I versamenti all'eventuale Fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono a fondo perduto; in nessun caso di scioglimento dell'Associazione, né di recesso o esclusione, può farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento "Fondo di dotazione".

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione, e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi e non comporta rivalutazione della quota o contributi associativi.

All'impiego del patrimonio provvederanno l'Assemblea generale, il Consiglio Direttivo.

Art. 5 – Soci

Possono essere componenti dell'Associazione: Enti pubblici, Istituzioni nazionali ed internazionali, enti privati senza scopo di lucro, le associazioni riconosciute e non, le persone fisiche e le persone giuridiche senza scopo di lucro e tutti gli organi che, senza perseguire fini di lucro, hanno interesse nella rievocazione storica.

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'adesione all'Associazione comporta, per l'associato, il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, per l'approvazione del Bilancio preventivo e del conto consuntivo e dei connessi programmi di attività.

Sono soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

I soggetti che intendono aderire all'Associazione devono rivolgere formale richiesta scritta al Consiglio Direttivo a cui devono essere allegate: la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione propone e l'impegno ad osservarne Statuto e regolamenti. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione a soci entro sessanta giorni dal loro ricevimento (sulla base dei documenti raccolti e della eventuale relazione della commissione Storico-Consultiva).

In caso di diniego, espresso formalmente, il Consiglio Direttivo è tenuto ad esplicitarne la motivazione.

Il soggetto non ammesso può richiedere che il procedimento sia sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci nella prima riunione utile o in caso di urgenza con tempestiva convocazione dell'organo deliberante.

Gli associati hanno diritto ad esaminare i libri sociali, con formale richiesta motivata al Consiglio Direttivo a mezzo PEC o Raccomandata con Ricevuta di Ritorno.

L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo; tuttavia, chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, la volontà di recedere. Tale recesso ha efficacia dall'inizio del mese successivo a quello della notificazione. Chiunque partecipi all'Associazione, in presenza di gravi motivi relativi ad attività pregiudizievole all'Associazione ed incompatibili con le finalità della medesima, o per morosità, può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo ratificata in seguito dall'assemblea dei soci.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, che deve essere motivato.

Sul provvedimento di esclusione, ratificato dall'Assemblea, il soggetto escluso può formare controversia da regolarsi come previsto dalla clausola compromissoria ai sensi dell'art. 20 del presente Statuto.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- Partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- Godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di minorenni essi sono rappresentati da chi ne esercita la responsabilità genitoriale; nel caso di persone giuridiche o Enti, il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti pro-tempore o a loro eventuali mandatarî a ciò espressamente delegati;
- Prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia a fronte di formale richiesta al Consiglio Direttivo a mezzo PEC o Raccomandata con Ricevuta di ritorno;
- I soci "volontari" nella definizione prevista dall'art. 17 del D. Lgs. 117/2017, sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

I soci sono obbligati a:

- Osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- Versare l'eventuale quota associativa di cui al precedente articolo;
- Contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 7 – Volontariato

- a) I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
- b) La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- c) Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
- d) L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
- e) Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
- f) Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.lgs 117/2017.
- g) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
- h) L'Associazione provvederà ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- i) I soci volontari che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattie, infortuni, e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 D.Lgs 117/2017.

Art. 8 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- La Commissione Storico – Consultiva.

Se nominati qualora ricorrano le condizioni di legge:

- Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori dei Conti;
- L'Organo di Controllo;

Tutte le cariche associative svolte vengono prestate in modo gratuito.

Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute purché opportunamente documentate.

Art. 9 – Assemblea dei Soci

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione.

Gli Enti privati sono presenti per mezzo del loro rappresentante legale o da persona formalmente indicata con delega espressa, come da regolamento vigente; nel caso di minorenni essi sono rappresentati da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Gli Enti pubblici sono presenti per mezzo di un loro rappresentante, formalmente indicato con delega espressa.

Ciascun rappresentante può essere portatore di una sola delega.

Possono partecipare all'assemblea solo i soci in regola con il versamento delle quote annuali.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo od almeno 1/10 degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea ordinaria provvede:

- Ad approvare entro il 30 aprile di ogni anno il rendiconto economico-finanziario consuntivo dell'anno precedente ed il Bilancio preventivo;
- Alla nomina del Consiglio Direttivo e del Revisore o del Collegio dei Revisori dei Conti (se nominati);
- A delineare gli indirizzi generali ed approvare il programma delle attività associative;
- Ad approvare e modificare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività associativa;
- A deliberare azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali attuandone le relative azioni;
- A deliberare sui provvedimenti di rifiuto all'ammissione di associati;
- A deliberare atti straordinaria amministrazione compresi gli acquisti di beni mobili ed immobili e l'accettazione di eredità e legati, autorizzando il Consiglio Direttivo con specifica delega;
- A deliberare sulla destinazione di eventuali avanzi di gestione nonché dei fondi riserve, anche durante la vita dell'Associazione.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati i tre quarti dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita con la presenza o rappresentanza della metà più uno dei soci. Le deliberazioni

dell'assemblea straordinaria relative alle modifiche statutarie sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre quelle relative allo scioglimento dell'Associazione sono assunte col voto favorevole dei tre quarti degli associati.

L'assemblea straordinaria provvede:

- All'approvazione dello statuto e delle sue modificazioni;
- A deliberare, qualora ciò sia consentito dalla legge, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

Le riunioni dell'assemblea si tengono, di norma, presso la sede dell'Associazione; esse possono essere convocate anche in luogo diverso dalla sede sociale.

L'assemblea è convocata con raccomandata, anche a mano, E-Mail e/o PEC spedita agli associati, almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante all'Associazione.

E' valido ogni altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo, dell'ora dello svolgimento della riunione e le materie da trattare; deve contenere, inoltre il luogo, la data e l'ora dello svolgimento dell'eventuale riunione in seconda convocazione. Nessun associato può partecipare alla votazione su questioni concernenti i propri interessi.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, elegge il Presidente, che potrà anche essere il Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza od impedimento, il Vice-Presidente o il Consigliere più anziano.

Il Presidente è assistito da un Segretario verbalizzante, nominato dall'Assemblea stessa. Le deliberazioni dell'assemblea debbono essere verbalizzate con numero progressivo. Il verbale dell'assemblea, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario deve essere stilato su apposito registro numerato.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

Le votazioni si svolgono, su decisione dell'Assemblea per "alzata di mano" o per appello nominale. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Il Consiglio Direttivo può sempre invitare, senza diritto di voto, cultori ed esperti delle materie connesse con le finalità e le iniziative dell'Associazione.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

L'organo di amministrazione dell'Associazione è il Consiglio Direttivo, composto da un numero di membri da tre a nove, fra i quali vi sono il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo resta in carica cinque anni.

Ciascun componente è nominato dall'assemblea degli associati e dura in carica cinque anni; i membri sono rieleggibili.

L'incarico di Consigliere è incompatibile con l'incarico di Revisore dei Conti.

I Consiglieri decadono per dimissioni, invalidità psico-fisica accertata, voto di sfiducia di almeno due terzi degli associati.

Nella prima riunione del Consiglio, convocata entro i quindici giorni successivi alle elezioni dal consigliere che ha riportato il maggior numero di voti, i consiglieri provvedono a nominare, al loro interno, a scrutinio segreto, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il tesoriere.

Nel caso di decadenza o morte di un consigliere, il Consiglio provvede alla nomina del sostituto nominando il primo dei non eletti delle ultime elezioni, in caso di assenza di primi non eletti, provvederà l'Assemblea all'elezione del sostituto.

Il sostituto resterà in carica fino alla durata del Consiglio Direttivo di cui entra a far parte.

Nel caso di decadenza o morte del Presidente, le funzioni sono assunte dal Vicepresidente.

Nel caso di decadenza o morte del Vicepresidente o del Segretario, il Consiglio provvede a riattribuire in seno al Consiglio questi due incarichi.

Si decade dalla carica di consigliere anche per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del Consiglio.

Le dimissioni e la cessazione dalla carica di oltre la metà dei componenti del Consiglio comportano la decadenza dell'intero Consiglio, che non può deliberare su alcun altro oggetto prima dell'elezione del nuovo direttivo. Le cariche sono interamente gratuite salvo eventuali rimborsi spese documentate e sostenute per ragioni dell'ufficio, deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti poteri:

- Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- Nomina la Commissione Storica-Consultiva;
- Predispone gli schemi di rendiconto economico-finanziario consuntivo e Bilancio preventivo;
- Delibera su l'ammissione dei nuovi soci;
- Rende disponibili, entro sessanta giorni, i libri sociali ai Soci che ne fanno motivata richiesta al Consiglio Direttivo a mezzo PEC o Raccomandata con Ricevuta di ritorno;
- Gestisce l'attività dell'Associazione;
- Compie atti di ordinaria e, con opportuna delega di autorizzazione da parte dell'Assemblea, di straordinaria amministrazione compresi gli acquisti di beni mobili ed immobili e l'accettazione di eredità e legati;

- Regola e propone collaborazioni ed intese con altre associazioni locali, nazionali ed internazionali;
- Delibera sulle domande di nuova adesione;
- Delibera circa la sospensione e l'esclusione dei soci da ratificarsi nella prima Assemblea utile;
- Pronuncia la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive;
- Riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività, attua gli indirizzi generali e svolge funzioni propositive;
- Cura i contatti con gli organismi federati e con le Federazioni Nazionali ed Europee, con gli Enti locali;
- Decide su proposta della Commissione Storica-Consultiva la realizzazione delle manifestazioni;
- Nomina al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il tesoriere. Il Consiglio è convocato tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio è convocato con lettera raccomandata o E-mail o PEC, da spedire almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun consigliere. E' valido ogni altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento; nei casi di estrema necessità ed urgenza è convocato con telegramma, lettera, e mail, fax da spedire il giorno prima.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide anche senza formale comunicazione se è constatata la presenza di tutti i consiglieri e gli stessi accettano la validità della riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. I verbali di ogni riunione, redatti a cura del Segretario, sono sottoposti all'approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; limitatamente agli acquisti di beni mobili ed immobili e l'accettazione di eredità e legati, occorrerà opportuna autorizzazione e delega da parte dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può nominare, tra i suoi membri, consiglieri delegati, direttori artistici, e procuratori speciali, determinandone i poteri. Può determinare settori di competenza dei propri componenti ed attribuire agli stessi incarichi speciali; istituire specifiche Commissioni consultive e di studio per il miglior perseguimento degli scopi sociali, con poteri consultivi.

Art. 11 – Il Presidente

Il Presidente può presiedere l'assemblea degli associati coordinandone i lavori ed il Consiglio Direttivo.

Al Presidente dell'assemblea spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, cura l'esecuzione degli atti deliberati dall'Assemblea e del Consiglio e coordina le attività dell'Associazione.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, a scrutinio segreto, a maggioranza dei voti.

Art. 12 – Il Vicepresidente

È nominato dal Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Art. 13 – il Segretario

È nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali ed attende alla corrispondenza. È responsabile dell'ordinamento e del funzionamento degli uffici, della conservazione dei documenti e della disciplina nella sede.

Svolge direttamente le funzioni di segretario di tutti gli organi collegiali e può partecipare alle loro riunioni.

Art. 14 – Il Tesoriere

Il tesoriere può essere nominato dal Consiglio Direttivo anche tra i non associati. Dura in carica finché vige il Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

Effettua tutti i movimenti contabili e provvede all'amministrazione economica dell'Associazione a seguito delle delibere approvate del Consiglio Direttivo. Nella gestione amministrativa può avvalersi anche di singoli esperti purché debitamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 – La Commissione Storica-Consultiva

È nominata dal Consiglio Direttivo ed è composta al massimo da sette componenti di cui quattro membri Soci della Associazione, e tre Consulenti scelti fra personalità di riconosciuta esperienza specifica nei seguenti ambiti: storia, storia locale, costume storico, cerimoniale, arte culinaria, musica, canto, danza, giochi storici.

Svolge i seguenti compiti:

- Collabora alla realizzazione dei programmi;
- Propone le manifestazioni;
- Cura la ricerca storica e l'archivio studi e storico;
- Svolge tutti gli incarichi affidati dal Consiglio Direttivo

Art.16 – Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Revisore Unico dei Conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è eletto dall'assemblea anche fra non associati, resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Ha il compito di vigilare sulla corretta amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del rendiconto alle scritture contabili, vigilia sul rispetto dello Statuto, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle assemblee senza diritto di voto, predispone la propria relazione annuale sul consuntivo economico/finanziario dell'anno e sul preventivo, che vengono predisposti dal Consiglio Direttivo per l'approvazione da parte dell'assemblea. In alternativa può essere nominato anche un Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti e due supplenti, eletti dall'assemblea anche fra non associati, resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Il Collegio nomina il proprio Presidente nella prima riunione d'insediamento. La graduatoria dei non eletti rimane valida in caso di dimissioni o decadenza, causata da gravi motivi, di uno o più componenti, sottoposti a giudizio del Consiglio Direttivo e ratificati in seguito dall'assemblea.

Il Collegio dei Revisori dei Conti può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle assemblee senza diritto di voto, predispone la propria relazione annuale sul consuntivo economico/finanziario dell'anno e sul preventivo, che sono predisposti dal Consiglio Direttivo per l'approvazione da parte dell'assemblea.

I componenti del Collegio dei Revisori non possono contestualmente ricoprire ruoli direttivi o di rappresentanza per conto dell'Associazione e devono avere competenze specifiche in materia amministrativa contabile.

Art. 17 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, se nominato, è costituito da tre componenti e due supplenti, eletti fra gli associati, nominati dall'Assemblea. Può essere organo monocratico; resta in carica per la durata dell'Organo di Amministrazione ed è rieleggibile.

I componenti dell'Organo di Controllo non possono contestualmente ricoprire ruoli direttivi o di rappresentanza per conto dell'Ente.

L'Organo di Controllo:

- Accerta la sussistenza d'inosservanze dello Statuto, dei Regolamenti, delle delibere emesse dagli organi statuari e delle direttive impartite dai preposti all'organizzazione, vigila sull'osservanza della Legge e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il rendiconto sociale sia redatto in conformità alle norme di Legge. Il rendiconto sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono, in qualsiasi momento, procedere ad atti d'ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere ai componenti dell'Organo di Amministrazione, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 – Bilancio ed avanzi di gestione

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 Aprile dell'anno successivo all'esercizio sociale considerato, il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario consuntivo dello stesso, dal quale devono risultare i beni, i contributi od i lasciti ricevuti, il Bilancio preventivo dell'esercizio sociale successivo, e li sottopone all'approvazione dell'assemblea degli associati.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica – finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Il rendiconto economico-finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo devono essere depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione degli associati che intendono averne visione.

Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta o differita tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 19 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, sarà nominato uno o più liquidatori, scelti anche fra i non associati, che curino la liquidazione di tutti i beni, mobili ed immobili ed estinguano le obbligazioni in essere.

Il Patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Art. 20 – Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o di interpretazione dell'atto costitutivo e dello Statuto, che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, quale arbitrato irrituale. L'arbitro sarà nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Fermo e la procedura avrà sede in Fermo.

Art. 21 – Leggi applicabili

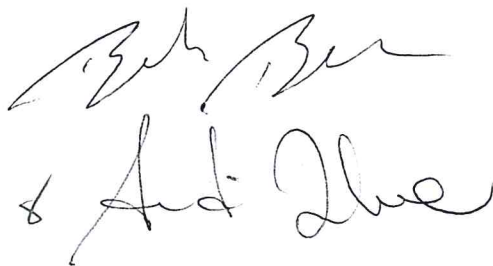
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

Art. 22 – Norme Transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del R.U.N.T.S., o l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di Legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statuarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del R.U.N.T.S.

Grottazzolina, li 25/05/2022

Two handwritten signatures in black ink. The top signature is a stylized, cursive name. The bottom signature is also cursive and appears to be a different name, possibly starting with 'A'.